

Non poteva tuttavia non esser posta in luce una difficoltà, formalmente grave, che proviene dalla disposizione di cui al N° 8 dell'art. 13 del R. D. L. 29 aprile 1913 in base alla quale i mutui ipotecari possono essere concessi solo per la metà del valore dell'immobile.

A tale opposizione sembra però che sia possibile ovviare ottenendo la speciale autorizzazione del Ministero delle Finanze di concerto col Ministero delle Corporazioni, di cui al N° 14 del precitato articolo. Non è dubbio infatti che l'investimento che qui si considera ha finalità e caratteri affatto distinti da quello degli ordinari mutui ipotecari considerati dal citato comma 8:

Non solo si tratta qui di un interesse dell'amministrazione e di una operazione che non riveste puro carattere patrimoniale, ma si hanno garanzie supplementari importantissime che mancano affatto negli ordinari investimenti in ipoteche.

Invero l'Amministrazione potrebbe garantirsi:

a) con vincolo sulle polizze obbligatorie ed eventualmente sulle polizze volontarie degli im.